

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Welfare

D.d.s. 11 dicembre 2019 - n. 18115

**Influenza aviaria - Approvazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'accordo Stato/Regioni/PP.AA. del 25 luglio 2019**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA

Visto il Regolamento 2016/429 del 9 marzo 2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/11136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

Visto:

- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;
- l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e ss.mm.ii, concernente «Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»;

Visti:

- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 - «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria», che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- il decreto del Ministro della Salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale»;
- il decreto 14 marzo 2018 - «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Richiamate:

- la d.g.r. 19 settembre 2016, n. X/5586 e ss.mm.ii. «Piano Regionale di controllo dell'influenza aviaria»;
- la d.g.r. del 16 luglio 2018, n. XI/345 «Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell'avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali»;

Considerato il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017, con cui l'EFSA ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE, e ha analizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurre al minimo la diffusione, affermando in particolare che per aumentare la biosicurezza gli allevatori avicoli e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro;

Vagliato che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della influenza aviaria e della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rep. 125 del 25 luglio 2019;

Considerato che la Regione Lombardia è stata classificata - in base ai parametri di cui al richiamato Decreto 14 marzo 2018 - come «Regione ad alto rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria»;

Preso atto che occorre individuare, ai sensi del succitato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali a di alta patogenicità;

Stabilito che l'individuazione delle suddette zone può essere operata in funzione dei seguenti fattori:

- prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono sostare e aggregarsi;
- ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
- zona ad alta densità di aziende avicole, in particolare aziende che detengono specie particolarmente sensibili come tacchini, galline ovaiole e anatidi e possibilità di accesso a spazi all'aperto;
- elevata circolazione di personale, pollame, veicoli all'interno di aziende e tra aziende;
- pregresse situazioni epidemiologiche caratterizzate dalla presenza di focolai di HPAI;

Visto l'allegato A «Zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità e relative misure di riduzione del rischio», in allegato al presente atto;

Evidenziato che in attuazione del già citato accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019, è stata delimitata la zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dell'IA distinta in:

- Zona A (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione) Comprendente alcuni comuni della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova facenti parte dall'ex area di monitoraggio intensivo e altri comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona (allegato I);
- Zona B, (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione), comprendente alcuni comuni della provincia di Brescia e Mantova, facenti parte dell'ex area di vaccinazione (allegato II);

Considerato quindi necessario definire specifiche misure di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli presenti in tali aree a rischio, anche in considerazione delle vigenti disposizioni regionali;

Ritenuto di approvare l'Allegato A «Zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità e relative misure di riduzione del rischio», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'individuazione delle zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità e delle relative misure di riduzione del rischio di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia;

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Marco Farioli

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A** “Zone a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità e relative misure di riduzione del rischio”

### **AREE A RISCHIO**

L’articolo 3 della Decisione (UE) 2018/1136 definisce i criteri in base ai quali sono individuate le zone territorio ritenute ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI).

In base a tali criteri, Regione Lombardia ha individuato sul proprio territorio, così come concordato nell’accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2019, una zona ad alto rischio di introduzione e diffusione distinta in:

- **Zona A** (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione) Comprendente alcuni comuni della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova facenti parte dall’ex area di monitoraggio intensivo e altri comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona (allegato I);
- **Zona B**, (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione), comprendente alcuni comuni della provincia di Brescia e Mantova, facenti parte dell’ex area di vaccinazione (allegato II).

### **ULTERIORI MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DA APPLICARE IN TALI AREE**

Tali misure di biosicurezza sono da intendersi aggiuntive e rafforzative di quelle attualmente in vigore e disposte da norme nazionali e/o regionali.

#### **ZONA A**

- Divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;  
Eventuali deroghe possono essere rilasciate alle condizioni di cui alla OM 26 agosto 2005 e smi. Tale divieto non si applica agli svezzatori, fatto salvo quanto previsto dalla DM 25 giugno 2010 e smi
- Gli allevamenti avicoli all’aperto, sia nuovi (comprese le riconversioni) che esistenti devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio definito sulla base della situazione epidemiologica nazionale o regionale. A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina da penna da ripopolamento, la copertura potrà essere garantita da reti. Negli altri allevamenti la rete è “permessa” solo come delimitazione laterale. Gli allevamenti preesistenti dovranno adeguarsi entro 1 anno dalla data di sottoscrizione dell’Accordo – Stato \_ Regione, avvenuta in data 25/07/2019.
- Possibilità di chiusura di mostre/fiere/mercati avicoli, sulla base della situazione epidemiologica nazionale o regionale;
- Divieto di utilizzo dei richiami vivi, degli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, sulla base della situazione epidemiologica;
- Sulla base della situazione epidemiologica, il pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna dovrà essere sottoposto a controlli virologici nelle 48 ore prima del lancio; il campionamento dovrà essere rappresentativo di tutte le unità produttive;

#### **ZONA B**

- Divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;
- Divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all’aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento e le riconversioni in tale modalità di allevamento;
- Gli allevamenti avicoli all’aperto già esistenti devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso sulla base della situazione epidemiologica nazionale o regionale e nei periodi ritenuti più a rischio legati ai flussi migratori, individuati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria – IZS delle Venezia.

A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina da penna da ripopolamento, la copertura potrà essere garantita da reti. Negli altri allevamenti la rete è “permessa” solo come delimitazione laterale. Gli allevamenti preesistenti dovranno adeguarsi entro 1 anno dalla data di sottoscrizione dell’Accordo – Stato \_ Regione, avvenuta in data 25/07/2019.

- Possibilità di chiusura di mostre/fiere/mercati avicoli, sulla base della situazione epidemiologica nazionale o regionale;
- Divieto di utilizzo dei richiami vivi, degli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, sulla base della situazione epidemiologica;
- Sulla base della situazione epidemiologica, il pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna dovrà essere sottoposto a controlli virologici nelle 48 ore prima del lancio; il campionamento dovrà essere rappresentativo di tutte le unità produttive;
- Non è possibile derogare ai parametri di biosicurezza legati alla distanza tra allevamenti avicoli, di cui alla DGR X/5586 del 19 settembre 2016 e smi in caso di:
  - nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento)
  - aumento della consistenza dei capi allevati;
  - ristrutturazioni/adeguamenti strutturali che implicano un aumento dei capi allevati

In tale zona potrà essere solo oggetto di valutazione di deroga il cambio in specie diverse dai tacchini (da carne e riproduzione), galline ovaiole, riproduttori *Gallus gallus* e anatidi

Sia nella **ZONA A** che nella **ZONA B**:

- gli allevamenti avicoli all’aperto devono comunque prevedere che:
  - qualora le aree destinate all’alimentazione e all’abbeverata siano ubicate all’esterno, esse siano protette da idonea copertura al fine di evitare l’accesso ai volatili selvatici
  - l’acqua non provenga da serbatoi di superficie;
  - l’area di allevamento all’aperto sia recintata adeguatamente;
- è vietato allevare selvaggina da penna da ripopolamento insieme ad altre specie avicole

**ALLEGATO I – ZONA A** (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione)

Comuni i cui territori appartengono all'area di ex di monitoraggio intensivo e alcuni comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona.

Comune	Porzione	Sigla Provincia
Antegnate		BG
Bagnatica	SUD A4	BG
Barbata		BG
Bariano		BG
Bolgare	SUD A4	BG
Calcinate		BG
Calcio		BG
Castelli Calepio	SUD A4	BG
Cavernago		BG
Cividate al piano		BG
Cologno al serio		BG
Cortenuova		BG
Costa di Mezzate	SUD A4	BG
Covo		BG
Fara Olivana con sola		BG
Fontanella		BG
Ghisalba		BG
Grumello del monte	SUD A4	BG
Isso		BG
Martinengo		BG
Morengo		BG
Mornico al serio		BG
Pagazzano		BG
Palosco		BG
Pumenengo		BG
Romano di Lombardia		BG
Seriate	SUD A4	BG
Telgate	SUD A4	BG
Torre Pallavicina		BG
Azzano Mella		BS
Barbariga		BS
Berlingo		BS
Borgo san giacomo		BS
Brandico		BS
Castegnato	SUD A4	BS
Castel Mella		BS
Castelcovati		BS
Castrezzato		BS
Cazzago san martino	SUD A4	BS
Chiari		BS

Coccaglio		BS
Cologne		BS
Comezzano-Cizzago		BS
Corzano		BS
Erbusco	SUD A4	BS
Lograto		BS
Longhena		BS
Maclodio		BS
Mairano		BS
Orzinuovi		BS
Orzivecchi		BS
Ospitaletto	SUD A4	BS
Palazzolo sull'Oglio	SUD A4	BS
Pompiano		BS
Pontoglio		BS
Roccafranca		BS
Roncadelle	SUD A4	BS
Rovato	SUD A4	BS
Rudiano		BS
San paolo		BS
Torbole Casaglia		BS
Travagliato		BS
Trenzano		BS
Urago d'Oglio		BS
Villachiarà		BS
Camisano		CR
Casale cremasco- Vidolasco		CR
Casaletto di sopra		CR
Castel gabbiano		CR
Soncino		CR
Acquanegra sul chiese		MN
Asola		MN
Bigarello		MN
Canneto sull'Oglio		MN
Casalmoro		MN
Casaloldo		MN
Casalromano		MN
Castel d'ario		MN
Castel Goffredo		MN
Castelbelforte		MN
Gazoldo degli Ippoliti		MN

Mariana mantovana		MN
Piubega		MN
Porto mantovano		MN
Redonesco		MN
Rodigo		MN
Roncoferraro		MN
San Giorgio di Mantova		MN
Villimpenta		MN
Bagnolo San Vito		MN
Basiglio		MI
Battuda		PV
Borgo Virgilio		MN
Casarile		MI
Certosa di Pavia		PV

Giussago		PV
Gussola		CR
Lacchiarella		MI
Mantova		MN
Marcignago		PV
Motta Baluffi		CR
Rognano		PV
San Giorgio di Mantova		MN
Scandolara Ravara		CR
Toricella del Pizzo		CR
Trovo		PV
Vellezzo Bellini		PV
Vernate		MI
Zibido San Giacomo		MI

**ALLEGATO II – ZONA B** (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione)

Comuni i cui territori appartengono all'area di ex di vaccinazione.

<b>Comune</b>	<b>Porzione</b>	<b>Sigla Provincia</b>
Acquafredda		BS
Alfianello		BS
Bagnolo Mella		BS
Bassano Bresciano		BS
Borgosatollo		BS
Brescia	SUD A4	BS
Calcinato	SUD A4	BS
Calvisano		BS
Capriano Del Colle		BS
Carpenedolo		BS
Castenedolo	SUD A4	BS
Cigole		BS
Dello		BS
Desenzano Del Garda	SUD A4	BS
Fiesse		BS
Flero		BS
Gambara		BS
Ghedi		BS
Gottolengo		BS
Isorella		BS
Leno		BS
Lonato	SUD A4	BS
Manerbio		BS
Milzano		BS
Montichiari		BS
Montirone		BS
Offlaga		BS

Pavone Del Mella		BS
Poncarale		BS
Pontevedico		BS
Pozzolengo	SUD A4	BS
Pralboino		BS
Quinzano D'Oglio		BS
Remedello		BS
Rezzato	SUD A4	BS
San Gervasio Bresciano		BS
San Zeno Naviglio		BS
Seniga		BS
Verolanuova		BS
Verolavecchia		BS
Visano		BS
Castiglione Delle Stiviere		MN
Cavriana		MN
Ceresara		MN
Goito		MN
Guidizzolo		MN
Marmirolo		MN
Medole		MN
Monzambano		MN
Ponti Sul Mincio		MN
Roverbella		MN
Solferino		MN
Volta Mantovana		MN

